

Deliberazione n. + 1+

Adottata dal Direttore Generale in data 15 SEI. 2011

Oggetto: Collaborazione professionale per l'U.O. di Cardiologia UTIC P.O. Sirai

- Dr.ssa TUVERI Maria Francesca - dal 19/09/2011 al 18/12/2011.

Assunzione impegno di spesa.

Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale

Premesso che il Resp.le dell'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O Sirai, con nota allegata

la presente atto, ha segnalato, per far fronte all'attività da espletarsi tenuto conto della carenza di personale, per effetto della contestuale assenza di alcune uinità per maternitaà e aspettativa non retribuita, la necesità di

acquisire con immediatezza n. 1 Medico di Cardiologia;

Considerato che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in

servizio, e che al momento l'azienda non dispone di graduatorie concorsuali o

di selezione da utilizzarsi;

Preso Atto che, il Resp.le dell'U.O di Cardiologia UTIC del P.O Sirai, ha richiesto

l'acquisizione di un Dirigente Medico, con la stipula di un contratto di

collaborazione, al fine di poter far fronte alle esigenze sopra citate;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n.

112/2008, e convertito in Legge 133/2008;

Stante l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle

attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa, nelle more della conclusione delle procedure del pubblico concorso di cui al bando disposto con delibera n. 382 del 27/06/2011 e pubblicato sulla

G.U.R.I. n. 68 del 26/08/2011 e di prossimo espletamento;

Atteso che la Direzione Sanitaria riscontrate le reali problematicità afferenti all'U.O

di Cardiologia UTIC del P.O Sirai evidenziate dal Responsabile con la nota allegata al presente atto, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei

provvedimenti per far fronte alle stesse;

Dato Atto che con la predetta nota il Resp.le dell'U.O di Cardiologia UTIC del P.O Sirai

ha segnalato quale medico da sottoporre a contratto la dr.ssa TUVERI Maria Francesca, ritenendo la medesima, a fronte del curriculum presentato, in

possesso di una preparazione idonea alle mansioni da attribuire;

Ritenuto pertanto, considerata l'urgente necessità, nonché la difficoltà a reperire figure

professionali mediche specializzate in Cardiologia, che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza in argomento provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Medico in possesso di idonei requisiti, individuando quale professionista la dr.ssa TUVERI Maria Francesca, la

quale ha dato la sua disponibilità a prestare la sua collaborazione

professionale per questa Azienda;;

Visto

il curriculum della dr.ssa TUVERI Maria Francesca;

Visto

lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto

l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

#### IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa TUVERI Maria Francesca nata a San Gavino Monreale il 03/09/1980, Medico in possesso della specializzazione in Cardiologia, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai;

di determinare la durata del contratto in mesi 3, a decorrere dal 19/09/2011 al 18/12/2011, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;

di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro €. 13.200,00;

di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 13.200,00 sul codice 0511010301 del piano dei conti aziendale vigente – costo del personale sanitario non dipendente;

di movimentare la spesa presunta di euro 330,00, al codice 0511010305 del piano dei conti aziendale vigente – oneri sociali personale non dipendente;

di movimentare la spesa complessiva di circa euro 13.530,00 al centro di costo 10520101 – Cardiologia P.O. Sirai.

di approvare l'allegato schema contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE AMMINIŞTRAȚIVO

(Dr. Claudio FERRA)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Antonio FRAILIS)

### **ASL 7 CARBONIA**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. del 15 SEI. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari: Servizio affari generali Servizio bilancio Servizio personale

# SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA Contratto di collaborazione con il dr. TUVERI Maria Francesca Medico specialista in Cardiologia L'anno duemilaundici il giorno del mese Settembre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia. TRA L'Azienda Unità Sanitaria Locale nº 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio CALAMIDA, nato a Cagliari il 10/08/1953, in seguito denominata Azienda; E Il dr. TUVERI Maria Francesca nata a San Gavino Monreale il 03/09/1980, residente a Cagliari in via Giudice Guglielmo n. 55, C.F. TVRMFR80P43H856I in seguito denominato professionista; del con la quale è Vista la Deliberazione n. stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. TUVERI Maria Francesca, specialista in Cardiologia, con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 3, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda. Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed Pagina 1 di 5

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di	
 collaborazione con il dr. TUVERI Maria Francesca	
La collaborazione è acquisita:	
1. con effetto dal 19/09/2011 per la durata di mesi 3 eventualmente	
rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;	
2. oggetto della collaborazione sono <b>prestazioni sanitarie di</b>	
Cardiologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno	
settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile	
·	
di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà	
comportare per il professionista lo svolgimento di compiti	
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di	
 lavoro.	
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della	
 collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile	
dell'U.O. di Cardiologia UTIC P.O. Sirai, al quale sarà fatto	
riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;	
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di	
appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile	
dell'U.O. di Cardiologia UTIC P.O. Sirai	
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà	
all'interessato un compenso mensile pari a € 4.400,00 comprensivo	
di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi	
inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di	
infortunio che sono a carico dell'interessato;	
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in	
Pagina 2 di 5	

professionista e previa liquidazione della stessa da parte del
responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui
riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del
personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro
subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura
anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed
economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né
può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di
inquadramento in ruolo.
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni
di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2°
comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del
DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti
all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il
quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità
civile verso i terzi.
ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le
disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può
dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e
operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo
delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il
Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=
Pagina 3 di 5

Addition	
	In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di
	collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è
	nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati
	i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista
	nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno
	impartite dall'Azienda Usl n. 7.
	ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o
	modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità
	ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti
	fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato
	rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la
	quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà
	comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le
	prestaioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di
	riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza
	alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà
	alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.
	ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte
	del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla
	Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.====
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di
	preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne
	costituisce il presupposto.
	ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professioni-
	sta dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed
	Pagina 4 di 5

Vertex	esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla
	comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa
	citata.
-	ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere
	relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente
	convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa,
	saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno
	scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del
	Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale
	giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né
	ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.
	ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia
	originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR
	26/04/1986 n. 131.
	ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa -
	mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del
	codice civile.Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. 428/C del
	30/03/2011 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei
	quali è consegnato al professionista.
	Carbonia, lì
	Il Professionista Azienda USL 7 Carbonia
	Dr. TUVERI Maria Francesca Dr. Maurizio CALAMIDA
4	

Pagina 5 di 5



07816683394

## S.C. di Cardiologia e UTIC

Carbonia, 13\92011

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Responsabile del Personale

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta contratto di collaborazione

Per poter far fronte alla riduzione dell'organico della S.C. ridottosi per l'assenza della Dott.ssa Congiu (aspettativa senza assegni) e della Dott.ssa Gare zzo (gravidanza) , per non ridurre il livello qualitativo dell'assistenza e la quantità delle presta zioni, avendo esaurito tutte le graduatorie in quanto i candidati convocati non hanno dato riscontro, si chiede la stipula di un contratto di collaborazione con li Dott.ssa Francesca Tuveri , dal cui curriculum si evince una preparazione idonea alla mansic ne da attribuire.

Distinti saltıtı

Yott Rinalda As